

Statuto della società
"Interporto di Vado - Intermodal Operator
- Società per Azioni"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Interporto di Vado - Intermodal Operator - Società per Azioni" (in sigla anche "V.I.O."), in appresso indicata come "La Società".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel comune di Vado Ligure (SV).
Il consiglio d'amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi operative, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2050.
Essa potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, da assumersi secondo le maggioranze previste dal presente statuto.

Articolo 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:
- lo studio di fattibilità, la ricerca, la promozione, l'organizzazione comune, la realizzazione, il coordinamento, la gestione e l'esercizio dell'attività dell'Interporto di Vado Ligure ed ogni tipo di operazione inerente il trasporto intermodale delle merci, ed in particolare il carico e scarico di treni, coerentemente agli indirizzi programmatici di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240;
- l'istituzione e la gestione di centri merci per il deposito, la raccolta, la conservazione, lo smaltimento e la distribuzione di merci proprie e di terzi, nazionali, nazionalizzate ed estere nonché di servizi di magazzini generali e doganali;
- nell'ambito dell'attività di Interporto, la locazione o sub locazione degli immobili ivi presenti;
- la società potrà inoltre, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili previsti a livello nazionale ed europeo, utilizzare le superfici degli immobili di proprietà e/o nella disponibilità, anche in funzione di contratti di locazione, anche finanziaria, al fine di realizzare e quindi gestire o far gestire impianti e apparecchi per la produzione e l'autoproduzione di tale energia. Le superfici di cui sopra potranno essere concesse, e/o locate a terzi al fine di utilizzare dette superfici per la realizzazione di detti impianti.

- la gestione di bar, punti di ristoro ed esercizi pubblici in genere, ivi compresa l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche alcoliche e superalcoliche).

In via strumentale rispetto al conseguimento del proprio oggetto sociale, e fatta eccezione per le attività per il cui svolgimento sono richieste apposite autorizzazioni di legge,

la Società potrà altresì:

a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie e/o utili al perseguimento dell'oggetto sociale;

b) assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo e/o affine al proprio, sia in Italia sia all'estero, sia direttamente sia indirettamente, nonché partecipare ad imprese, consorzi di imprese o contratti associativi di qualsiasi tipo, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino in maniera sostanziale l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni medesime deve in ogni caso essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Nei confronti delle società partecipate, la Società potrà inoltre effettuare versamenti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto delle normative vigenti;

c) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, nonché prestare ogni altra garanzia di tipo reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o delle proprie partecipate, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se nominato), per tutti i rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E LORO TRASFERIMENTO, STRUMENTI FINANZIARI, OBBLIGAZIONI, PATRIMONI DESTINATI E FINANZIAMENTI

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale della Società è determinato in Euro 3.000.000,12 (tremilioni/12) ed è suddiviso in 5.769.231 (cinquemilionesettecentosessantannovecentotrentuno) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) ciascuna.

Articolo 7

Limiti al trasferimento delle azioni

Le azioni della Società (ivi compresi i diritti di opzioni

sulle stesse) sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo e nell'articolo 8.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico - anche a titolo gratuito - quale: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, mediante la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti quali pegno, usufrutto o altro, sulle azioni o sui diritti di opzione.

Per "costituzione di diritti reali di garanzia" si intende la costituzione in pegno delle azioni.

Nei casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo non sia rappresentato da denaro, i soci potranno esercitare la prelazione al prezzo determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale. L'arbitratore dovrà effettuare la determinazione con equo apprezzamento, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico, e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima dell'arbitratore risulti di gradimento, i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro i 5 (cinque) giorni successivi alla notifica della determinazione dell'arbitratore. Nel medesimo termine dovrà essere comunicata la rinuncia, che si intenderà tacita trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica della predetta determinazione. Decorso infruttuosamente tali termini, il socio potrà trasferire liberamente le azioni (o i diritti d'opzione) alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

Entro i 5 (cinque) giorni successivi alla notifica della determinazione dell'arbitratore, il socio offerente potrà revocare la propria proposta di trasferimento.

Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio offerente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione. In mancanza di esercizio della prelazione ovvero in caso di revoca della proposta di trasferimento, le spese dell'arbitraggio saranno a carico, rispettivamente, dei soci che avevano comunicato di voler esercitare la prelazione o del socio offerente.

Nella propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della Società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione sul mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, nonché di ogni circostanza normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni (e dei diritti di opzione). L'arbitratore

dovrà inoltre tenere conto nella propria determinazione del premio di maggioranza, sia qualora la cessione riguardi il pacchetto azionario di maggioranza sia qualora essa concerna la cessione congiunta di più pacchetti azionari di minoranza ma tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci e/o di società loro controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo con la società socia, intendendosi per controllo la nozione prevista dall'articolo 2359, 1° comma, n. 1, cod. civ..

Non si considerano soggette alle prescrizioni di cui al presente articolo le operazioni concernenti l'intestazione delle azioni a società fiduciaria, il trasferimento del mandato fiduciario e la reintestazione delle azioni da parte della fiduciaria agli effettivi proprietari.

Qualora il trasferimento delle azioni della Società per atto tra vivi non sia effettuato conformemente alle disposizioni del presente statuto, l'acquirente non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci della Società, non sarà ammesso all'esercizio del diritto di voto e di tutti gli altri diritti amministrativi e patrimoniali connessi, né l'alienazione produrrà qualsivoglia effetto nei confronti della Società medesima.

Articolo 8

Clausola di prelazione

Il socio che intendesse cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle stesse, sia che il trasferimento riguardi la piena proprietà ovvero altro diritto reale, dovrà seguire la procedura in appresso descritta.

Il socio alienante dovrà comunicare a tutti gli altri soci iscritti nel libro soci della Società nonché alla Società medesima per lettera raccomandata a.r. il nome (o la ragione o denominazione sociale), la residenza (o sede) del candidato acquirente nonché tutte le condizioni della progettata vendita (tra cui numero di azioni, corrispettivo e modalità di pagamento).

Tutti gli altri soci potranno esercitare la prelazione, per tutte o parte delle azioni offerte, alle condizioni tutte indicate nell'offerta, dandone comunicazione per lettera raccomandata a.r. al socio offerente ed alla Società entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta offerta. In ogni caso la prelazione complessivamente esercitata dai soci dovrà riguardare l'intera partecipazione oggetto di trasferimento. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità.

Una volta esercitato il diritto di prelazione, la girata delle azioni a richiesta dell'acquirente dovrà avvenire entro e non oltre i successivi 3 (tre) mesi.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da par-

te degli altri soci, il socio cedente sarà libero di vendere le proprie azioni al candidato acquirente indicato nella lettera di offerta, purché tale vendita venga effettuata entro e non oltre i 3 (tre) mesi successivi allo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, non a condizioni più vantaggiose per l'acquirente di quelle indicate nella medesima lettera di offerta.

Articolo 9

Strumenti finanziari

La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea.

In tal caso, la competenza circa l'approvazione delle modifiche statutarie relative a modalità e condizioni di emissione, diritti conferiti, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, legge di circolazione, spetta all'assemblea straordinaria della Società.

Articolo 10

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, al portatore ovvero nominativi.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero, in alternativa, attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando all'uopo i limiti temporali e di importo.

Articolo 11

Patrimoni destinati

La Società può costituire, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e ss. cod. civ.

Articolo 12

Finanziamenti

La Società potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, segnatamente, di quanto previsto dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

TITOLO III

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 13

Diritto di recesso

Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437 e seguenti cod. civ.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r., da inviarsi entro 15 (quindici) giorni decorrenti

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera la cui adozione legittima l'esercizio del diritto di recesso; la comunicazione deve contenere il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che ha determinato il recesso è diverso da una delibera, il relativo diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in tali situazioni, comunque, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono legittimare l'esercizio del diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'organo stesso ne sia venuto a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la Società revoca la delibera che legittima tale diritto, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso; quanto ai criteri di determinazione del loro valore di liquidazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2437 ter cod. civ.

Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione agli altri soci della Società, in proporzione al numero di azioni possedute; per quanto riguarda le modalità di liquidazione delle azioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2437 quater cod. civ.

TITOLO IV

DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14

Assemblea e regole di convocazione

L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti e i dissenzienti, salvo in ogni caso il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 cod. civ.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dal comune in cui è situata la sede sociale, purché in territorio nazionale, mediante comunicazione da inviare ai soci, agli amministratori ed ai sindaci presso i rispettivi domicili con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali raccomandata a.r., fax, posta elettronica, telegramma) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie

all'ordine del giorno da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare la data, l'ora e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita; può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono comunque tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda (o per l'ulteriore) convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente adunanza, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente, con i mezzi già previsti dal presente articolo, da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e del collegio sindacale; in tale situazione, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni così assunte deve essere data comunque tempestiva informazione ai componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale assenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, tuttavia, nei casi previsti dall'art. 2364 cod. civ., può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, quando si verificano le condizioni di cui all'art. 2367 cod. civ. nonché in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Intervento in assemblea

Possono intervenire in assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Più specificamente, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Si ritiene svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda (e nell'ulteriore) convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:

- 1) approvazione del bilancio;
- 2) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo;
- 3) nomina dei componenti il collegio sindacale e del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- 4) determinazione del compenso spettante ai componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale;
- 5) deliberazione sulla responsabilità dei componenti l'organo amministrativo e il collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre con riguardo alle altre materie attribuite alla medesima dalla legge e dal presente statuto.

Quanto alla validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda che nell'ulteriore convocazione, valgono le maggioranze di legge di cui agli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

Articolo 17

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale sia in prima, sia in seconda che nell'ulteriore convocazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:

- 1) modifica dello statuto sociale;
- 2) nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 3) emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto;
- 4) emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 10 del presente statuto;

5) costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 11 del presente statuto;

6) altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge sono riservate alla competenza dell'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea stessa, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 18

Disposizioni per il calcolo del quorum costitutivo e deliberativo

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo, non viene computata la parte di capitale sociale rappresentata da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma tali azioni (unitamente a quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione di astensione del socio per conflitto d'interessi) non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

Articolo 19

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Ove disposto dalla legge, ovvero ritenuto opportuno dal presidente, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea. In tal caso, non è necessaria l'assistenza di un segretario.

Articolo 20

Rinvio dell'assemblea

In conformità al disposto di cui all'art. 2374 cod. civ., coloro che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea possono chiedere - per non più di una sola volta - che l'assemblea sia rinviata a non oltre 5 (cinque) giorni, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 21

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti, variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 D.Lgs. 175/2016 (garantendo il rispetto del principio di equilibrio di genere).

Gli amministratori ed il Presidente sono nominati dall'assemblea, che ne determina altresì la durata; essi in ogni caso non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione in carica si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, dovrà essere urgentemente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Articolo 22

Presidente, Amministratore Delegato

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non abbia provveduto in tal senso, elegge tra i suoi componenti un amministratore delegato.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi sarà sostituito, anche nelle funzioni di rappresentanza dall'amministratore delegato, se nominato ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Al presidente e/o all'amministratore delegato possono essere delegate tutte le attribuzioni del consiglio, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo Amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con la periodicità stabilita dallo stesso consiglio e, in ogni caso, con cadenza semestrale.

Articolo 23

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione alcuna. In particolare, esso dispone di tutte le facoltà e i poteri connessi all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per

disposizione del presente statuto tassativamente riservati all'assemblea. Il consiglio di amministrazione può in particolare nominare direttori generali, institori, procuratori nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24

Svolgimento delle riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il presidente lo reputi necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un amministratore o dal collegio sindacale, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente mediante raccomandata a.r., da spedirsi agli amministratori ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e dovrà contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e degli argomenti da trattare.

La convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi (fax, telegramma, posta elettronica) purché in modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per i casi di urgenza, la convocazione verrà effettuata mediante telegramma, fax o posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

Sono in ogni caso da considerarsi valide le riunioni, anche se formalmente non convocate con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati, alle quali siano presenti tutti i componenti il consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi, fermo che in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato. In caso di assenza, impedimento o mancata nomina dell'amministratore delegato, il consiglio sarà presieduto dall'amministratore più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 25

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

degli amministratori presenti.

In caso di parità nella votazione, è determinante il voto di colui che presiede la riunione.

Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal presidente del consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci e dal segretario, nominato dal consiglio stesso anche al di fuori dei propri componenti.

Articolo 26

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione può nominare uno o più procuratori, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con limitazioni che riterrà più opportune.

Articolo 27

Compensi degli amministratori

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria può inoltre assegnare un compenso agli amministratori, nel rispetto dell'art. 9 lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

L'assemblea può anche fissare un compenso omnicomprensivo per tutti i consiglieri, salva la ripartizione interna dei compensi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvederà a norma dell'art. 2389, III comma, cod. civ.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28

Composizione, funzionamento e durata del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è designato dall'assemblea che procede alla nomina del collegio stesso. L'assemblea determina altresì gli emolumenti spettanti al collegio sindacale.

Il collegio sindacale è nominato ed opera a norma delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Per tutta la durata dell'incarico, i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ.; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Sino a quando la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, o l'Assemblea decida di nominare un Revisore legale dei conti o una società di Revisione e la nomina di questi sia obbligatoria per legge la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, laddove costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella scelta della composizione del Collegio Sindacale occorre assicurare il rispetto dei principi di genere in ossequio ai criteri di cui alla Legge 12/7/2011 n. 120.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 29 Esercizio e bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, conformemente a quanto disposto dall'art. 2428 cod. civ.

Articolo 30

Utili

Dagli utili al netto delle imposte sul reddito, risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, finché questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il restante potrà essere ripartito tra i soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie detenute, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VIII RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 31

Competenza

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la Società, in dipendenza dei rapporti sociali e/o dell'interpretazione e dell'applicazione del presente statuto, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti, e quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Tribunale del luogo in cui la Società ha la propria sede legale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione della Società hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In tali evenienze, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Articolo 33

Disposizione finale

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.